

SENT. N. 83/2018

N. 6/2018 R.G.

Cov. 6896/18

Mp - 108/18

N. 7/17 LCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO-SEZIONE SECONDA CIVILE

composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente relatore ed estensore
dott.ssa Francesca Vortali	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

all'esito del procedimento sul **ricorso presentato dal Pubblico Ministero per la dichiarazione dello stato di insolvenza di Veneto Banca spa in liquidazione coatta amministrativa,**

nel quale si sono costituiti:

i signori ~~Massimo Banca, M~~ ^{Il} ~~...~~ ^{...} Maria

~~...~~ ^{...} quali cessati amministratori di Veneto Banca spa in l.c.a., con l'assistenza degli avv.ti

~~...~~ ^{...} i Commissari Liquidatori di Veneto Banca spa in l.c.a., Avv. ~~...~~ ^{...} ~~...~~ ^{...} ola, assistiti da ~~...~~ ^{...}

ed è intervenuto il sig. ~~...~~ ^{...} istito dall'avv. ~~...~~ ^{...}

Con richiesta ex art. 82 D. L.vo 385/1993 depositata in Cancelleria il 9-1-2018, il P.M. di Treviso ha chiesto al tribunale di dichiarare lo stato di insolvenza di Veneto Banca spa in l.c.a. con sede in Montebelluna.

Si sono costituiti i Commissari Liquidatori di Veneto Banca rimettendosi alle determinazioni del tribunale.

Si sono costituiti inoltre i cessati amministratori di Veneto Banca chiedendo il rigetto della domanda del P.M.

E' intervenuto con comparsa ex art. 105 cpc il sig. _____, socio azionista della banca, associandosi alla richiesta del P.M.

In data 14-3-2018 la Banca d'Italia ha depositato il proprio parere.

Si è svolta una prima udienza in data 23-3-2018 avanti al giudice relatore, all'esito della quale il giudice, accogliendo un'eccezione formulata dai cessati amministratori cui si sono associati i Commissari Liquidatori, ha dichiarato inammissibile l'intervento del sig. _____ ed ha concesso alle parti termine per note, rinviando all'udienza del 19-4-2018.

Hanno depositato note i cessati amministratori e i Commissari Liquidatori. All'esito dell'udienza del 19-4-2018 il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio.

Nel parere depositato il 14-3-2018 la Banca d'Italia ripercorre le vicende che hanno preceduto la l.c.a. di Veneto Banca e riferisce, in sintesi, quanto segue.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza era stato rilevato come la dotazione patrimoniale della banca avesse risentito negli ultimi anni di vari fattori produttivi di crisi.

A febbraio 2017 Veneto Banca, congiuntamente a I _____ aveva presentato alla BCE un piano di ristrutturazione quinquennale attraverso un processo di fusione e rilancio commerciale (Piano Tiepolo), per la cui realizzazione le due banche avevano stimato un fabbisogno di capitale complessivo pari a 4,7 miliardi di euro.

Non essendo riuscita a reperire risorse private per il finanziamento del piano, in data 17.3.2017, Veneto Banca (analogamente a E _____ aveva presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze un'istanza per accedere alla misura della ricapitalizzazione precauzionale ex artt. 13 ss. del d.l. 237/2016.

A supporto del Piano Tiepolo, inoltre, le due banche avevano richiesto l'accesso alla garanzia dello stato su nuove emissioni obbligazionarie ex art. 1 del d.l. 237/2016.

All'esito delle analisi svolte dalla BCE e dalla Commissione Europea era emersa una valutazione negativa del Piano Tiepolo e quindi era venuta meno

l'ipotesi della ricapitalizzazione precauzionale. La BCE aveva quindi avviato gli accertamenti tesi a verificare se Veneto Banca fosse "in dissesto" o "a rischio di dissesto", vale a dire se sussistessero le condizioni di cui all'art. 18 par. 1 lettere a) e b) del regolamento UE n. 806/2014 (SRMR), nonché le situazioni indicate nel successivo par. 4, con particolare riferimento alla posizione patrimoniale e di liquidità.

Al termine di tale indagine la BCE aveva dichiarato Veneto Banca "prossima al dissesto", ritenendo integrato il presupposto di cui al citato art. 18 par. 4 lettera a) SRMR, in relazione alla violazione, da parte dell'intermediario, delle condizioni richieste per il prosieguo dell'attività in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione; ciò in base al mancato rispetto dei soli requisiti patrimoniali.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 18 SRMR, il Single Resolution Board (SRB), autorità di risoluzione competente, ricevuta la comunicazione della BCE, nella sessione del 23.6.2017, valutate esistenti le condizioni di dissesto - o rischio di dissesto -, coerentemente con le decisioni della BCE, e di cui all'art. 18 par. 1 lettera b) (assenza di misure alternative idonee a superare il dissesto), aveva ritenuto che non sussistesse invece la condizione di cui al par. 1 lettera c) (necessità di una azione di risoluzione nell'interesse pubblico).

A seguito di tali decisioni era risultato verificato dalle predette Autorità Europee il presupposto normativo per l'avvio della liquidazione coatta amministrativa.

Il Governo italiano, pertanto, in data 25 giugno 2017 approvava il d.l. n. 99 recante "*disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa e di Veneto Banca spa*" al fine di disciplinare l'avvio e lo svolgimento della l.c.a. delle due banche coerentemente alla disciplina del TUB, prevedendo la cessione di attività e passività ad una banca individuata all'esito di una procedura selettiva (Intesa Sanpaolo spa - ISP) e l'erogazione di misure di sostegno pubblico all'operazione.

La Banca d'Italia aveva quindi proposto al MEF, nella medesima giornata del 25 giugno 2017, di sottoporre le due banche venete alla procedura di l.c.a. e, contestualmente, di attivare le previsioni del citato d.l. n. 99/2017 volte a disporre:

- la continuazione dell'esercizio dell'impresa (a supporto della complessiva operazione e per il tempo tecnico strettamente necessario all'attuazione delle cessioni previste nel citato d.l. n. 99) (art. 2),
- la cessione delle aziende bancarie a favore di ISP che, in esito ad una procedura di gara, aveva formulato l'unica offerta vincolante all'acquisto idonea ad assicurare la continuità aziendale e a minimizzare le componenti da lasciare alle due banche da sottoporre a l.c.a, in linea con le finalità del d.l. (art. 3),
- gli interventi di finanza pubblica necessari per la realizzazione della cessione stessa (art. 4),
- la cessione dei crediti deteriorati con assistenza finanziaria alla S.G.A. (art. 5);
- le misure di ristoro del Fondo di solidarietà per i piccoli risparmiatori coinvolti nella crisi (art. 6).

Il MEF aveva quindi disposto, con decreto n. 186 del 25.6.2017, l'avvio della l.c.a. e, contestualmente, con diverso decreto, gli interventi e le misure di supporto alla l.c.a. previsti dal citato d.l. 99/2017.

Il 26-6-2017, al termine delle operazioni di presa in consegna delle aziende, i Commissari Liquidatori avevano sottoscritto il contratto di cessione, conformemente all'offerta di ISP nonché alle indicazioni del d.l., del d.m. e delle istruzioni loro impartite dalla Banca d'Italia.

Poichè la dichiarazione di prossimità al dissesto e la l.c.a. integravano i presupposti per la revoca dell'autorizzazione bancaria, la Banca d'Italia aveva infine proposto alla BCE, competente in materia, l'adozione del relativo provvedimento, che veniva effettivamente adottato in data 19/7/2017.

Con riferimento alla situazione determinatasi dopo l'avvio della l.c.a. la Banca d'Italia ha precisato che la *due diligence* espletata in forza del d.l. 99/2017 sul compendio ceduto da Veneto Banca a ISP ha accertato che il patrimonio netto contabile di Veneto Banca alla data del 25/6/2017 era risultato pari a circa 1,7 miliardi di euro.

Lo sbilancio della cessione delle attività e passività a ISP dava un risultato negativo di circa € 2,3 miliardi di euro.

o

La tesi degli amministratori, mirante a dimostrare l'insussistenza dello stato di insolvenza della banca, si fonda sui seguenti argomenti:

1. lo stato di dissesto - o di rischio di dissesto - è stato dichiarato solo per il mancato rispetto dei requisiti patrimoniali minimi (c.d. patrimonio di vigilanza) e per l'assenza della ragionevole prospettiva di poterli ripristinare nel prossimo futuro;
2. la procedura di ricapitalizzazione precauzionale fu avviata con la piena condivisione e supporto del MEF e della Banca d'Italia. La stessa BCE aveva certificato, in data 3-4-2017, la concedibilità della ricapitalizzazione precauzionale per un massimo di 3,104 miliardi di euro (doc. 2 e v. pag. 10-11 della memoria del 16/3/2018). La ricapitalizzazione precauzionale prevede una forma di sostegno pubblico straordinario (art. 18(4) (d) del regolamento UE 806/2014) sul presupposto che: la banca beneficiaria non si trovi in situazione di dissesto (infatti non è un meccanismo di salvataggio di una banca insolvente), che l'intervento sia temporaneo e alle medesime condizioni che accetterebbe un investitore privato; che vi sia una valutazione della CE sulla compatibilità con gli aiuti di Stato (tale compatibilità prevede anche che si applichi il c.d. *burden sharing*, ossia che la ricapitalizzazione venga sostenuta in primo luogo da azionisti e obbligazionisti subordinati). E' su tale compatibilità (non attestata dalla CE) che l'ipotesi di ricapitalizzazione precauzionale è caduta;
3. le emissioni di obbligazioni garantite dallo Stato (GGBs) sono state autorizzate il 1.2.17 e il 25.5.17: la concessione della garanzia pubblica è condizionata alla preventiva valutazione positiva della BCE, della Banca d'Italia, della CE, del MEF (ritualmente intervenute, pag. 17 memoria cit.) e presuppone che la banca che ne beneficia rispetti i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa bancaria (ma è pacifico che Veneto Banca non li aveva, n.d.r.) o quantomeno disponga di un patrimonio netto positivo (art. 4 co 2 d.l. 237/2016 convertito nella l. 15/2017) e la natura temporanea della situazione di tensione finanziaria (p. 17 memoria cit.); pertanto in data 25-5-17 il MEF aveva accertato che Veneto Banca non era in stato di insolvenza;
4. la situazione di liquidità si collocava entro i parametri di legge (e quindi non era tale da impedire alla banca di soddisfare regolarmente le proprie obbliga-

- zioni); Veneto Banca infatti aveva liquidità per circa 600 milioni di euro, sufficienti ad assicurare per diverse settimane la copertura dei flussi in uscita;
5. il passaggio da una prospettiva di continuità a una liquidatoria sicuramente ha esercitato un effetto depressivo sui valori patrimoniali di Veneto Banca, ma non tale da ingenerare una situazione di incapienza patrimoniale;
 6. la lettera BCE del 3-4-17 attesta che Veneto Banca aveva fondi propri sufficienti a garantire il rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi (p. 18 memoria cit.) e certifica che l'importo complessivo del CET1 era pari a 1,3 miliardi di euro, quindi che sicuramente il patrimonio netto non era inferiore a tale ammontare;
 7. la giustificazione della BCE per non autorizzare la ricapitalizzazione precauzionale è data dalla mancanza dei requisiti di patrimonializzazione tale da imporre la revoca dell' autorizzazione a operare come banca; non fa cenno agli altri requisiti (v. art. 17 co 2 d lgs 180/2015), che invece sono sintomatici dell'insolvenza.

Secondo il tribunale le vicende che precedono la messa in liquidazione coatta amministrativa pongono in luce la situazione insostenibile in cui si era venuta a trovare Veneto Banca.

Occorre premettere che le norme per la gestione delle crisi bancarie vigenti nell'ambito dei paesi della Comunità Europea (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 - BRRD e Regolamento UE n. 806/2014 del 15 luglio 2014 sul meccanismo di risoluzione unico e sul Fondo di risoluzione unico - Regolamento SRM) hanno abbandonato il criterio del rimborso pubblico dei creditori di una banca in crisi (*bail-out*) e imposto obbligatoriamente la condivisione degli oneri da parte di azionisti e creditori della banca (*bail-in*), cercando così di rafforzare la disciplina del mercato e ridurre il ricorso al denaro dei contribuenti. Il sostegno pubblico rimane in alcuni casi consentito, ma è sottoposto a limiti e condizioni più stringenti.

In base alla nuova disciplina europea una banca in dissesto, in linea di principio, deve essere liquidata con una procedura ordinaria di insolvenza e, solo nei casi in cui sussiste un interesse pubblico, viene sottoposta alla procedura di risoluzione.

La BCE, dopo che la Commissione europea aveva affermato che non sussistevano le condizioni per la ricapitalizzazione precauzionale, ha dichiarato Veneto Banca in dissesto o a rischio di dissesto poiché la banca aveva ripetutamente violato (a partire dal 2014) i requisiti patrimoniali di vigilanza, e, nonostante il tempo concesso dalla BCE per la presentazione di adeguati piani di ricapitalizzazione, non era stata in grado di offrire soluzioni credibili per il futuro (v. la delibera della BCE allegata alla nota della Banca d'Italia del 14/3/2018).

Il SRB (Single Resolution Board, in italiano CRU = Comitato Unico di Risoluzione), non ha ritenuto che l'interesse pubblico giustificasse l'avvio di un'azione di risoluzione per la banca, che pertanto è stata sottoposta a liquidazione in base alle procedure di insolvenza italiane con il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, con il quale sono stati anche disciplinati gli interventi dello Stato. Il d.l. 99/2017 prevede che i commissari liquidatori provvederanno alla cessione di attività e passività aziendali, compreso il trasferimento dei dipendenti, a Intesa Sanpaolo, che subentra nei rapporti delle cedenti con la clientela senza soluzione di continuità. È previsto inoltre il trasferimento dei crediti deteriorati delle banche esclusi dalla cessione a una società a partecipazione pubblica (SGA). I diritti degli azionisti e le passività subordinate restano in capo alle liquidazioni. L'intervento assicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei creditori senior e prevede che il credito dello Stato per il recupero degli esborsi erogati per cassa o per l'escussione delle garanzie concesse a ISP ha precedenza rispetto a quello degli altri creditori della liquidazione, eccettuati i crediti prededucibili. Il decreto legge prevede inoltre misure di ristoro per i titolari di strumenti finanziari subordinati.

Il 26 giugno 2017 la Banca d'Italia ha annunciato la cessione a Banca Intesa Sanpaolo di Veneto Banca e _____, entrambe in l.c.a., per il valore complessivo di 1 euro.

Nel periodo che precede la l.c.a. quindi:

- 1) Veneto Banca non era in grado di continuare a svolgere la propria attività creditizia senza dover ricorrere a richieste di sostegno da parte dello Stato, sia in termini di nuovo capitale che di garanzie su nuove obbligazioni da emettere;
- 2) la ricapitalizzazione precauzionale, come correttamente evidenziato dagli stessi amministratori, avrebbe implicato necessariamente l'applicazione

- della procedura di *burden sharing*, che sacrifica i diritti dei portatori di obbligazioni subordinate, ossia di creditori, che non vengono pagati in quanto obbligati a convertire il proprio credito in capitale;
- 3) la richiesta di intervento dello Stato ex art. 13 (ricapitalizzazione precauzionale) e art. 1 (per le nuove emissioni di obbligazioni) del d.l. 237/2016 conferma la gravità dello stato di crisi, poichè tali norme si applicano per *“evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell’economia e preservare la stabilità finanziaria”* (art. 1 del citato d.l.);
 - 4) a pag. 4 del suo parere la Banca d’Italia riferisce che la BCE ha riconosciuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 18 par. 1 lett. b) del regolamento UE n. 806/2014 (SRMR), ossia la *“assenza di misure alternative idonee a superare il dissesto”*, pertanto deve ritenersi che il *“dissesto”* assumeva, alla vigilia della messa in liquidazione coatta, i caratteri di gravità, pericolosità e irreversibilità.

La situazione di Veneto Banca, così ricostruita, presenta indubbi margini di incertezza quanto al requisito dell’insolvenza, ma è la situazione che si presenta prima del decreto che dispone la l.c.a., e che vale fino alla data del 23.6.2017.

In tale data interviene un evento, la dichiarazione di prossimità al dissesto, con la conseguente verifica da parte delle Autorità del presupposto normativo per l’avvio della liquidazione coatta amministrativa, che muta significativamente la situazione della banca. Seguiranno in data 25.6.2017 l’approvazione da parte del Governo Italiano del d.l. n. 99/2017 recante *“disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di _____ e di Veneto Banca spa”*, poi convertito senza modificazioni di rilievo nella L. 121/2017 e il decreto con cui Veneto Banca viene posta in liquidazione coatta amministrativa.

La messa in liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca segna il passaggio della debitrice da una situazione di continuità ad una situazione liquidatoria e impone quindi un diverso approccio in base al quale verificare la sussistenza o meno dello stato di insolvenza.

Non sono più utilizzabili i criteri valutativi che fino a quel momento avevano indotto le Autorità a prendere in esame le ipotesi di risanamento prospettate dalla debitrice.